



N. 9 del 17 gennaio 2006



Periodico di approfondimento tematico per gli eletti negli Enti Locali
a cura del Coordinatore Regionale dell'Emilia-Romagna On. Isabella Bertolini

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI COMUNALI

La legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata nel supplemento ordinario n. 213/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 – Serie Generale -, concernente “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” introduce, in estrema sintesi, metodi di assegnazione dei seggi di tipo proporzionale, con soglie di sbarramento e premi di maggioranza.

Riservandoci di illustrare in un successivo numero di EL le novità introdotte in relazione alle varie fasi del procedimento elettorale, ci soffermiamo per ora sulle disposizioni più urgenti, cioè su quelle inerenti la **composizione e nomina delle Commissioni elettorali comunali**.

Tali commissioni, come vedremo in seguito, saranno istituite in tutti i comuni, indipendentemente dalla loro fascia demografica, e dovranno essere elette entro e non oltre il **30 gennaio 2006**. A tali Commissioni sarà demandata, fra l’altro, la scelta degli scrutatori.

È inutile sottolineare come, per garantire una nostra presenza all’interno dei seggi elettorali, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche del 9 aprile 2006, diventa di fondamentale importanza eleggere un consigliere di Forza Italia all’interno della Commissione elettorale del vostro Comune.

Composizione ed elezione della Commissione Elettorale Comunale

L’articolo 10, co. 2, della L. 270/05, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, prevede che all’art. 12, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, vengano soppresse le parole «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,».

Tale abrogazione rende obbligatoria la costituzione della Commissione elettorale comunale in tutti i comuni, indipendentemente dalla dimensione demografica.

Il secondo comma del medesimo articolo 12, inerente la composizione numerica della Commissione, viene invece sostituito dal seguente: **«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».**

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Per la elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. (art. 13 - DPR 20 marzo 1967, n. 23).

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. (art. 15 co.5- DPR 20 marzo 1967, n. 223) .

L'articolo 10, co. 2, del Disegno di Legge approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2005, **prevede che la Commissione elettorale venga costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 270/05 (30 gennaio 2006).**

Cosa accade in base alla dimensione demografica del Comune

In dettaglio, in base alla dimensione demografica del Comune, quindi alla relativa consistenza numerica dei Consigli, le Commissioni saranno così costituite:

1. Assemblee comunali composte da 12 e 16 consiglieri. La Commissione elettorale comunale oggi non esiste e quindi **andrà costituita entro 30 gennaio 2006**. La Commissione elettorale sarà composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti (almeno uno dei quali, effettivo e supplente, deve essere riservato alla minoranza).

2. Assemblee comunali composte da 20 consiglieri ma con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. La Commissione elettorale comunale oggi non esiste e quindi **andrà costituita entro 30 gennaio 2006**. La Commissione elettorale sarà composta dal Sindaco più quattro componenti effettivi e quattro supplenti (almeno uno dei quali, effettivo e supplente, deve essere riservato alla minoranza).

3. Assemblee comunali composte da 20 consiglieri ma con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La Commissione elettorale comunale è già istituita ed è composta dal Sindaco più quattro componenti effettivi e quattro supplenti e, conseguentemente, **resta in carica**.

4. Assemblee comunali composte da 30 a 50 consiglieri. La Commissione elettorale comunale è già istituita ed è composta dal Sindaco più sei componenti effettivi e sei supplenti. La nuova legge varia la composizione della Commissione elettorale che sarà composta dal Sindaco più quattro componenti effettivi e quattro supplenti (almeno uno dei quali, effettivo e supplente, deve essere riservato alla minoranza). **andrà rieletta entro 30 gennaio 2006**.

5. Altre Assemblee comunali. La Commissione elettorale comunale è già istituita ed è composta dal Sindaco più otto componenti effettivi e otto supplenti e, conseguentemente, **resta in carica**.

Funzionamento della Commissione elettorale comunale

Il funzionamento della Commissione Elettorale comunale è disciplinato dal **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"**, e successive modificazioni, che si può così riassumere:

Presidenza della Commissione

La commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente o impedito ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. (art. 14 co.1 - DPR 20 marzo 1967, n. 22-3).

Validità delle sedute

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tre. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. (art. 14 co.3- DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Partecipazione dei Supplenti

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei com-

ponenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale. (art. 14 co.4- DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Decadenza dei Membri della Commissione

I membri della commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza. (art. 15 co.1 - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Scioglimento della Commissione

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. (art. 15 co.2- DPR 20 marzo 1967, n. 223).

N.B.: IMPORTANTISSIMO

L'art. 10, co. 3, della nuova legge prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la Commissione elettorale possa delegare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale od a un funzionario del comune. Questo comma **rischia di essere interpretato in maniera distorta** da alcuni comuni. I punti da tener ben presente sono:

1. in caso si proceda alla delega delle funzioni, come espressamente previsto dalla legge, **la Commissione elettorale comunale deve comunque essere costituita**, in quanto è la commissione medesima l'unico soggetto che può attribuire l'eventuale delega (non il Consiglio comunale);
2. l'affidamento del ruolo di Ufficiale elettorale al Segretario o ad altro funzionario del comune è limitato esclusivamente alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e **non comporta assolutamente l'affidamento a questa figura della funzione di nomina degli scrutatori che rimane comunque competenza esclusiva della Commissione elettorale comunale**.

Cosa cambia/Meccanismo di individuazione degli scrutatori

La legge 19 dicembre 2005, n. 270, introduce un nuovo meccanismo di nomina per gli scrutatori oggi individuati sulla base di un sorteggio così come previsto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Con l'entrata in vigore della nuova legge gli **scrutatori** verranno invece **scelti dalla Commissione elettorale comunale**, che in particolare dovrà procedere:

- a) alla **nomina degli scrutatori**, per ogni sezione elettorale del comune, **scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori** in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.

L'**unico vincolo** posto alle Commissioni elettorali per la scelta dei nominativi degli scrutatori resta quello **che i nominativi indicati debbano essere contenuti nell'apposito Albo** delle persone idonee a svolgere il ruolo di Scrutatore.

A tal proposito avevamo segnalato con apposite comunicazioni, comprendenti facsimili dei moduli di iscrizione all'Albo degli scrutatori, (Newsletter Forza Italia ER news n.66 del 18 ottobre 2005 e il n. 6 di EL del 18 novembre 2005), che il termine ultimo per richiedere l'iscrizione all'albo era il **30 novembre 2005**.

Si potrà procedere in deroga, scegliendo altri iscritti nelle liste elettorali, soltanto se i nominativi contenuti nell'albo degli scrutatori non siano sufficienti per garantire gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

La legge prevede che gli scrutatori debbano essere **scelti all'unanimità** dalla Commissione, qualora ciò non avvenga ciascun membro della commissione vota per dei nominativi. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Legge n. 270 del 21 Dicembre 2005, GU n. 303 del 30-12-2005- Suppl. Ordinario n.213

[...]

Art. 9 (Nomina degli scrutatori)

[...]

4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10 (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

1. L'articolo 4-*bis* del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*bis*. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficio elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficio elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficio elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[...]